

# Autorizzazione unica ambientale (AUA) per emissioni in atmosfera ed impatto acustico per un medio impianto di combustione che fa parte di un microsistema isolato

T.A.R. Toscana, Sez. II 15 febbraio 2023, n. 158 - Testori, pres.; Fenicia, est. - Società Impianti Elettrici S.I.E. S.r.l. (avv.ti Barontini, Orsini) c. Regione Toscana (avv. Ciari) ed a.

**Ambiente - Attività di produzione e distribuzione dell'energia elettrica - Medi impianti di combustione che fanno parte di un microsistema isolato - Autorizzazione unica ambientale (AUA) per emissioni in atmosfera ed impatto acustico.**

(Omissis)

## FATTO

La ricorrente, Società Impianti Elettrici S.I.E. S.r.l., svolge attività di produzione e distribuzione dell'energia elettrica sul territorio del Comune di Isola del Giglio, e ciò per mezzo di sei gruppi elettrogeni/motori diesel che si alternano nel loro funzionamento al fine di garantire la richiesta energetica dell'Isola.

La ricorrente ha premesso che tale attività produttiva (dovendo lo stabilimento essere inquadrato come "medio impianto di combustione" sulla base della direttiva 2015/2193/UE, recepita con d.lgs. n. 183/2017, modificativo del T.U. Ambiente) è soggetta all'Autorizzazione Unica Ambientale (composta, da un lato, dall'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, oggi di competenza Regionale, e, dall'altro, dall'Autorizzazione/nulla osta in ambito di impatto acustico, da parte del Comune); ed ha altresì premesso di aver operato, dal 2007 e fino all'attualità, in forza dell'autorizzazione rilasciata in data 5 gennaio 2007 dalla Provincia di Grosseto, avente durata quindicennale.

Con istanza presentata l'8 maggio 2021 presso il SUAP del Comune di Isola del Giglio, la società ricorrente ha dunque richiesto il rilascio di nuova AUA, senza variazione dei Valori Limite di Emissione (VLE) rispetto a quelli per ultimo autorizzati, essendo il proprio stabilimento inquadrabile, ex articolo 2, punto 27, della Direttiva 2009/72/CE, nei "medi impianti di combustione che fanno parte di un microsistema isolato".

Per contro, al termine dell'istruttoria svolta dal competente Ufficio Regionale, alla luce del parere rilasciato dal Dipartimento ARPAT di Grosseto del 3 agosto 2021 e del successivo contributo tecnico del medesimo ente del 10 gennaio 2022, il Settore Autorizzazioni Ambientali della Regione Toscana, il 14 luglio 2022, ha emesso il provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale a favore della S.I.E. S.r.l., subordinandolo al rispetto delle prescrizioni contenute nel suo allegato "A", ovvero ad una notevole riduzione dei limiti dei VLE, così come contemplati nella tabella n. 1 "quadro riassuntivo delle emissioni, valori limite e prescrizioni" del citato allegato "A", imponendo l'adeguamento entro e non oltre 60 giorni dalla data di rilascio dell'atto SUAP, e cioè il 29 luglio 2022.

A fondamento del gravame la ricorrente ha posto cinque motivi, i quali per esigenze di sinteticità possono essere qui ricondotti ad un unico fondamentale motivo.

In particolare, la ricorrente ha evidenziato come, in base al disposto dei commi 5, 6 e 22 dell'art. 273 - bis del d.lgs. n. 152 del 2006, i medi impianti di combustione esistenti al 2017, come quello in esame, sarebbero soggetti all'adeguamento dei valori limite di emissione in atmosfera (VLE) solo a partire dal 1° gennaio 2030; prima di tale momento l'adeguamento potrebbe essere - facoltativamente e dunque motivatamente - previsto in sede di ordinario rinnovo dell'AUA. Invece, nel caso di specie, la Regione avrebbe imposto l'adeguamento immediato (comportante una drastica riduzione degli inquinanti) senza motivazione, senza considerare i tempi e i costi necessari per l'ammodernamento e sulla base di un assunto dell'ARPAT - acriticamente recepito dalla Regione ma ritenuto del tutto errato dalla ricorrente - in base al quale nell'impianto sarebbero "presenti 6 gruppi elettrogeni con catalizzatore come sistema di abbattimento, tutti di ultima generazione e quindi adeguati alle nuove richieste dettate dalla normativa sulle emissioni in atmosfera...".

Si è costituita in giudizio la Regione Toscana contestando tutti i motivi di ricorso e concludendo per il suo rigetto in quanto infondato.

Con ordinanza emessa all'esito della camera di consiglio del 3 novembre 2022 è stata accolta l'istanza cautelare.

In vista dell'udienza di discussione la ricorrente ha depositato una memoria conclusiva.

All'udienza del 7 febbraio 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione, previa discussione.

## DIRITTO

Il ricorso è fondato per le ragioni già accennate nell'ordinanza cautelare.

1. Infatti, l'art. 273-bis del d.lgs. n. 152 del 2006 (inserito dall'art. 1, comma 1, lett. g), n. 3), d.lgs. 15 novembre 2017, n.

183, a decorrere dal 19 dicembre 2017) ai commi quinto e sesto (primi due periodi) stabilisce che: “5. A partire dal 1° gennaio 2025 e, in caso di impianti di potenza termica nominale pari o inferiore a 5 MW, a partire dal 1° gennaio 2030, i medi impianti di combustione esistenti sono soggetti ai valori limite di emissione individuati attraverso l'istruttoria autorizzativa prevista ai commi 3 e 4. Fino a tali date devono essere rispettati i valori limite previsti dalle vigenti autorizzazioni e, per i medi impianti di combustione che prima del 19 dicembre 2017 erano elencati all'allegato IV, Parte I, alla Parte Quinta, gli eventuali valori limite applicabili ai sensi dell'articolo 272, comma 1.

6. Ai fini dell'adeguamento alle disposizioni del presente articolo il gestore di stabilimenti dotati di un'autorizzazione prevista all'articolo 269, in cui sono ubicati medi impianti di combustione esistenti, presenta una domanda autorizzativa almeno due anni prima delle date previste al comma 5. L'adeguamento, anche su richiesta dell'autorità competente, può essere altresì previsto nelle ordinarie domande di rinnovo periodico dell'autorizzazione presentate prima di tale termine di due anni.”.

In base al comma 22 del medesimo articolo: “L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 6 fissa al 1° gennaio 2030 l'obbligo di adeguarsi ai valori limite di emissione previsti al comma 5 per i medi impianti di combustione esistenti che fanno parte di un piccolo sistema isolato o di un microsistema isolato di cui all'articolo 2, punto 26 e punto 27, della direttiva 2009/72/CE. L'istruttoria autorizzativa di cui all'articolo 271, comma 5, individua, per le emissioni del periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 ed il 1° gennaio 2030, valori limite non meno restrittivi di quelli precedentemente autorizzati.”.

2. Nella fattispecie non è contestato che l'impianto di produzione dell'energia elettrica in oggetto sia un medio impianto di combustione posto a servizio di un sistema energetico che rientra nella definizione normativa di “microsistema isolato”, né che l'adeguamento ai nuovi VLE, nel caso in esame, diverrà obbligatorio a partire dal 1° gennaio 2030. Mentre, l'adeguamento dell'impianto della ricorrente ai nuovi VLE, prima di tale data ed in occasione del rinnovo dell'AUA, è posto dalla legge statale solo come possibile ed eventuale, potendo - in ipotesi - l'impianto della ricorrente anche legittimamente proseguire fino al 2030 rispettando i VLE della precedente autorizzazione.

3. Il punto è invece che la facoltà riconosciuta, dal comma 6 dell'art. 273, bis, del d.lgs. n. 152/2006, all'autorità competente, d'imporre il detto adeguamento già prima del 2030, non può comunque prescindere da una adeguata e congrua motivazione di tale scelta, a sua volta basata su di una corretta istruttoria in ordine allo stato e alle condizioni dell'impianto.

4. Ebbene, nel caso in esame la scelta della Regione si basa sul mero recepimento dell'affermazione contenuta nel parere Arpat secondo cui “sono presenti 6 gruppi elettrogeni con catalizzatore come sistema di abbattimento tutti di ultima generazione e quindi adeguati alle nuove richieste dettate dalla normativa sulle emissioni in atmosfera”.

5. La ricorrente ha tuttavia fermamente avversato tale affermazione, rilevando come essa fosse basata su di una totale ed erronea rappresentazione della realtà, e richiamando la propria relazione tecnica depositata unitamente al ricorso introduttivo, ove viene appunto specificamente contestato che i gruppi elettrogeni della S.I.E. siano di ultima generazione ed adeguati all'abbattimento delle emissioni entro i nuovi VLE imposti dalla Regione; piuttosto, il raggiungimento di tale obiettivo richiederebbe la realizzazione di un nuovo sistema di gestione delle emissioni con spese per oltre un milione di euro e lavori la cui durata è stata stimata in ventotto mesi.

6. Per proprio conto la difesa della Regione nulla ha prodotto o dedotto al fine di dimostrare la veridicità del proprio assunto ed offrire gli elementi fattuali dai quali esso sarebbe stato tratto, e ciò seppure il Collegio avesse segnalato la centralità di tale aspetto nella propria ordinanza cautelare.

7. Per tale assorbente ragione, afferente al difetto d'istruttoria procedimentale e al conseguente difetto di motivazione in ordine all'adeguamento anticipato ai nuovi VLE, il ricorso deve essere accolto con l'annullamento dell'atto impugnato, restando salva l'ulteriore e conseguente attività amministrativa.

8. Le spese di lite possono essere integralmente compensate, tenuto conto delle ragioni della decisione, le quali lasciano in parte impregiudicato l'accertamento della legittimità della pretesa della ricorrente a rimanere soggetta ai vecchi VLE fino al 1° gennaio 2030.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e nei sensi indicati in motivazione e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(Omissis)